

REGOLAMENTO (CE) N. 1118/97 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1997

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/1997, la produzione effettiva di cotone non sgranato e l'importo della riduzione del prezzo di obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1554/95, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata annualmente, tenendo conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1996/1997 al livello indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1964/87, qualora la produzione reale fissata per la Grecia e la Spagna superi il quantitativo massimo garantito, il prezzo di obiettivo è ridotto in ogni Stato membro nel quale la produzione supera il quantitativo nazionale garantito; che il calcolo di tale riduzione differisce a seconda che il superamento del quantitativo nazionale garantito venga constatato sia in Spagna che in Grecia oppure in uno solo di questi Stati membri; che nella fattispecie il superamento si è verificato sia in Grecia che in Spagna; che di conseguenza, conformemente a

quanto disposto all'articolo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 1554/95, il superamento della produzione effettiva rispetto al quantitativo nazionale garantito è calcolato, in ciascuno Stato membro, in percentuale del quantitativo nazionale garantito di detto Stato membro ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87, ove siano soddisfatte determinate condizioni, viene effettuata una maggiorazione dell'importo dell'aiuto in ciascuno Stato membro nel quale la produzione effettiva è superiore al quantitativo nazionale garantito; che le condizioni suddette non sono soddisfatte per la campagna 1996/1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 227 871 tonnellate, di cui 927 650 tonnellate per la Grecia e 300 221 tonnellate per la Spagna.

2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna 1996/1997 è fissato a:

- 9,886 ECU/100 kg per la Grecia,
- 10,949 ECU/100 kg per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.